

(N. 1109)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1955

**Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro,
di produzione 1955.**

ONOREVOLI SENATORI. — Una situazione di particolare pesantezza di prezzi si è, da qualche tempo, venuta a determinare nel mercato dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro.

A varie cause può essere attribuita la difficoltà di collocamento e la conseguente flessione dei prezzi di tali prodotti, e fra queste, non ultima, la grave contrazione delle esportazioni; ma alla base della crisi sta indubbiamente il forte aumento della produzione che, per esempio, per il « grana » nell'anno 1954 ha segnato un aumento di circa il 15 per cento rispetto a quello dell'annata precedente, raggiungendo un quantitativo di oltre 900.000 quintali.

Può fondatamente ritenersi che il crescente interesse mostrato dal consumo per i prodotti lattiero-caseari possa, in definitiva, portare nel tempo ad un equilibrio di mercato; ma è evidente che la cauta posizione di attesa assunta dagli acquirenti di fronte all'alta produzione e, per converso, l'impossibilità economica

dei produttori di procrastinare le vendite oltre un certo limite, sta determinando una situazione particolarmente delicata e tale da richiedere la maggiore attenzione.

Nella campagna 1954 lo Stato è già intervenuto provvedendo ad assicurare un'adeguata provvista di mezzi finanziari, a condizioni di particolare favore per le operazioni di anticipazione sul formaggio « grana » e disponendone l'ammasso volontario in modo da tranquillizzare i produttori, sottraendoli all'assillo delle affrettate vendite di necessità, ed alle speculazioni che sempre si inseriscono su questi fenomeni, a tutto danno dell'agricoltura.

Ma questa azione di difesa, per l'anno corrente, occorre non solo che sia mantenuta per il « grana » ed estesa anche ai formaggi gorgonzola e provolone ed al burro, ma è altresì necessario, per conseguire efficaci risultati, che sia integrata con un diretto intervento finanziario dello Stato.

A ciò si provvede con l'unito schema di disegno di legge, con il quale viene previsto un

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorso dello Stato nelle spese di ammasso e di stagionatura nella misura di lire 5.000 a quintale, per il grana ammassato, fino ad un limite di 70.000 quintali, e di lire 3.500 a quintale per il gorgonzola, di lire 4.500 a quintale per il provolone e di lire 10.000 a quintale per il burro, fino ad un limite massimo di spesa, per questi prodotti, di lire 250.000.000.

Per questi ultimi tre prodotti deve anche soggiungersi che, dal punto di vista tecnico, è apparsa particolarmente difficile — specie in determinate zone — la possibilità del conferimento all'ammasso da parte dei produttori agricoli, considerando che la lavorazione di essi viene prevalentemente effettuata da ditte industriali, che corrispondono all'agricoltore

un prezzo del latte calcolato in base al valore di mercato del prodotto finito.

Da ciò consegue che il produttore agricolo, pur particolarmente interessato al prezzo di mercato del prodotto, non ha la disponibilità della merce da conferire; onde poter anche in questo caso aiutare l'agricoltore, sostenendo il prezzo del prodotto finito, e quindi, in definitiva, del latte, è stato previsto dal provvedimento la possibilità di un diretto intervento sul mercato, da effettuarsi da Enti od Associazioni, che verrebbero a fruire, per le partite acquistate, del contributo statale stabilito per gli stessi prodotti qualora venissero conferiti all'ammasso volontario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali, previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del precedente articolo dai produttori, nelle seguenti misure massime:

- 1) lire 5.000 per ogni quintale di formaggio « grana » fino al limite di quintali 70.000;
- 2) lire 3.500 per ogni quintale di formaggio « gorgonzola » in pasta; lire 4.500 per ogni quintale di formaggio « provolone »; lire 10 mila per ogni quintale di burro; anche se i prodotti conferiti siano depositati per la conservazione in magazzini di privati, riconosciuti idonei dall'Ente incaricato della gestione dell'ammasso. La somma complessiva da erogarsi per il concorso statale relativamente ai prodotti di cui al presente n. 2) non potrà superare lire 250.000.000.

Art. 3.

Per i prodotti di cui al n. 2) del precedente articolo 2 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha la facoltà di riconoscere, con propri decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo statale alle partite non conferite all'ammasso che venissero acquistate da Enti o Associazioni agricoli per la difesa del mercato del prodotto oggetto dell'operazione.

Nello stesso decreto ministeriale saranno precisati i quantitativi di prodotti ammissibili al contributo e le altre modalità e condizioni, alle quali l'operazione dovrà essere subordinata.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con equivalente riduzione del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali esteri.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.